

STUDIO VITALI

Dottori Commercialisti

www.studiovitali.it

CIRCOLARE N. 3/2023

a TUTTI I CLIENTI

Loro sedi

DISCIPLINA DEL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Il lavoro autonomo occasionale vede coinvolte due figure: il committente e il lavoratore autonomo. Esso è disciplinato dall'art. 2222 c.c. che definisce la figura del lavoratore autonomo come colui che si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.

Caratteristiche

Affinché il lavoro autonomo possa definirsi "occasionale", è inoltre necessario che vengano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- 1) **occasionalità**: carattere episodico/sporadico dell'attività;
- 2) **assenza di subordinazione con il committente**: il lavoratore autonomo deve godere di piena autonomia nell'esecuzione dell'attività lavorativa;
- 3) **assenza di coordinamento con la struttura organizzativa del committente**: il lavoratore autonomo non deve essere inserito all'interno dell'organizzazione aziendale del committente.

Lettera di incarico

Il lavoro autonomo occasionale, non rappresentando una forma di lavoro subordinato, non richiede la sottoscrizione di un contratto di lavoro né di alcun accordo scritto.

E' comunque fortemente raccomandato, ai fini di una maggior tutela, redigere una lettera di incarico per determinare i punti fondamentali della collaborazione che di seguito si vengono elencati:

- identità delle parti;

STUDIO VITALI

Dottori Commercialisti

www.studiovitali.it

- durata della prestazione;
- oggetto della prestazione;
- compenso lordo;
- riferimenti normativi al lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.).

Aspetti contributivi

Il lavoratore autonomo occasionale non è tenuto a versare alcuna forma di contribuzione se il suo reddito complessivo annuo, dato dalla sommatoria di tutti i redditi percepiti dai diversi committenti, è inferiore ad € 5.000,00.

In caso di superamento di tale soglia scattano gli obblighi di iscrizione del lavoratore autonomo alle Gestione separata istituita presso l'NPS e di versamento dei relativi contributi.

L'importo su cui calcolare i contributi da versare è quello che eccede il limite di € 5.000,00, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti da fattura. Le percentuali di contribuzione (ripartite per 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente) sono:

- 1) 33% + 0,72% (maternità, assegno per il nucleo familiare e malattia) applicata per quei soggetti non iscritti ad alcuna forma di previdenziale o pensionistica per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 2) 24% applicata per quei soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e/o titolari di pensione;
- 3) 35,03% applicata per quei soggetti non iscritti ad alcuna forma di previdenziale o pensionistica per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

L'onere di versamento è a carico della parte committente. Essa, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del compenso, vi provvede tramite modello F24, sia per la parte a suo carico che per la parte a carico del lavoratore.

- **CXX** per il versamento dei contributi cui sono assoggettati i soggetti privi di altra forma previdenziale;

STUDIO VITALI

Dottori Commercialisti

www.studiovitali.it

- **C10** per il versamento dei contributi cui sono assoggettati i soggetti titolari di pensione o di altra forma previdenziale.

Per gli obblighi di cui sopra, ne discende che è fondamentale che il lavoratore autonomo informi tempestivamente il committente del superamento della soglia di € 5.000,00 (prima di iniziare la prestazione, qualora questa risulti già supera, e in corso di svolgimento della prestazione, qualora la soglia venga superata in corso di svolgimento della prestazione) e della propria posizione previdenziale per consentire l'utilizzo del codice corretto.

Aspetti fiscali

I redditi da lavoro autonomo occasionale sono classificati come “redditi diversi”, ai sensi dell’art. 67, co. 1, lettera I del TUIR, che li definisce come quei redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente ovvero derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Al momento della corresponsione, se il committente riveste la qualifica di sostituto d'imposta, vanno assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di acconto pari al 20% del compenso lordo, che sarà poi certificata dal committente mediante consegna al lavoratore della Certificazione Unica.

L'onere di versamento, al pari di quanto previsto per i contributi, è a carico della parte committente. Essa, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del compenso, vi provvede tramite modello F24, indicando il codice “1040”.

Ricevuta di pagamento

Al momento del pagamento del compenso il lavoratore rilascia al committente ricevuta di pagamento, con la quale attesta l'avvenuta riscossione del compenso.

La ricevuta deve riportare le seguenti indicazioni:

- numero del documento;
- data del documento (data di incasso del compenso);
- dati anagrafici del committente;
- dati anagrafici del lavoratore;

STUDIO VITALI

Dottori Commercialisti

www.studiovitali.it

- descrizione dell'attività svolta;
- corrispettivo lordo;
- importo della ritenuta d'accordo, qualora prevista;
- importo dei contributi, qualora previsti.

Obblighi di comunicazione

Per quanto concerne gli obblighi di comunicazione, rispetto ai contenuti riportati nella nostra precedente circolare n. 1/2022, si segnala la seguente novità: **dal 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata resa operativa specifica applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale**, accessibile tramite SPID e CIE.

Diversamente da quanto riportato dalla sopramenzionata circolare, **non è dunque più possibile effettuare le comunicazioni obbligatorie mediante sms o posta elettronica**, essendo divenuto, dal 1° maggio 2022, l'unico canale valido per assolvere all'obbligo comunicativo, quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro.

Il modulo telematico si compone di quattro sezioni di seguito esposte:

Sezione 1 (dati del committente):

- codice fiscale o partita iva;
- denominazione;
- sede legale.

Sezione 2 (dati del lavoratore autonomo):

- codice fiscale (in caso di prestatori stranieri è possibile fleggare la condizione "soggetto privo di codice fiscale" e riportare i dati anagrafici esteri);
- dati anagrafici;
- cittadinanza;
- estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno;
- domicilio del prestatore.

Sezione 3 (rapporto di lavoro):

- data di inizio;
- durata (entro cui completare la prestazione): è possibile scegliere alternativamente tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni. (Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sulla comunicazione, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione);
- descrizione dell'attività;
- compenso stimato (il compenso effettivamente erogato potrà essere di importo superiore o inferiore a quello indicato nella comunicazione);
- sede di lavoro.

Sezione 4 (dati invio):

- dati del compilatore della comunicazione;

Soggetti esclusi dall'obbligo di comunicazione

Restano esclusi i seguenti soggetti:

- gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale;
- le aziende di vendita diretta a domicilio per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale;
- i soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d'affari occasionale;
- le prestazioni di natura prettamente intellettuale;
- i committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo o svolte in favore delle ASD e SSD;
- gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa;
- le pubbliche amministrazioni;
- i datori di lavoro domestico;
- le organizzazioni sindacale e associazioni datoriali.

STUDIO VITALI

Dottori Commercialisti

www.studiovitali.it

Sistema sanzionatorio

In caso di mancata preventiva comunicazione è prevista una sanzione amministrativa, da € 500,00 ad € 2.500,00, per ciascun lavoratore autonomo occasionale.

In caso di mancata preventiva comunicazione, aggravata, in sede ispettiva, dall'inquadramento della prestazione come rapporto di lavoro subordinato, si applica la maxisanzione prevista per il datore di lavoro che occupa personale "in nero".

**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni supporto sull'argomento.

Sondrio, 17/07/2023

Cordiali Saluti

STUDIO VITALI